



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 8/13

Dec. n. 29/13

Il giorno 13 giugno 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato da **GIAMMONA Salvatore**, nato a Palermo il 28.10.1993 e residente in Monreale (PA), alla via Circonvallazione n° 43, licenziato F.M.I. con licenza agonistica n. GO4545, avverso la regolarità della prima prova speciale Cross Test (Gara 2^ prova Canicattì) del 10.3.2013, del Campionato Regionale Enduro Sicilia, organizzato dal M.C. "Canicattì", svoltosi a Canicattì (Ag) il 9 – 10 marzo 2013, con il quale il medesimo pilota evidenziava una asserita irregolarità circa lo svolgimento della predetta prova, poiché, a suo avviso, il pilota Domenico Ricchiari, una volta partito, dopo circa 50 secondi, all'altezza della seconda curva del percorso di gara, a seguito dello spegnimento della propria moto, poi ripartita per inerzia, dopo circa 5-10 metri, era invitato dai commissari di gara a ripetere la partenza. I fatti

così come descritti, proprio perché irregolari, a dire del ricorrente, avrebbero comportato una penalizzazione della sua stessa posizione in classifica, chiedendo, quindi, l'annullamento della predetta prova speciale.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

I motivi addotti dal ricorrente nel reclamo sottoposto all'attenzione di questo giudice non appaiono fondati e, per questo, non sono meritevoli di accoglimento. Invero, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, sono emerse delle circostanze che fanno propendere per una versione differente rispetto a quella fornita dal GIAMMONA in occasione della gara del Campionato Regionale Enduro Sicilia, organizzato dal M.C. "Canicattì", svoltosi a Canicattì (Ag) il 9 – 10 marzo 2013.

A tale proposito, i rapporti del C.d.G., signor Sergio Butera, e del Direttore del Servizio Cronometraggio, signor Salvatore Testa, richiesti, come di dovere, dal Commissario delegato, signor Angelo Di Nolfo, e trasmessi agli Uffici competenti della F.M.I., hanno evidenziato che il pilota Domenico Ricchiari è stato richiamato dai primi due a ripetere la partenza della gara *de qua* a causa di una cattiva interpretazione da parte del pilota medesimo del segnale del "via". Accadeva, infatti, che, come è ampiamente specificato in detti rapporti, al momento della partenza, si era verificato uno spostamento della fotocellula del servizio Cronometraggio, che, come è intuibile, per poter svolgere le proprie funzioni, necessitava di essere riposizionata. Una volta effettuato il riposizionamento della fotocellula predetta, il relativo cenno di "ok" da parte dei tecnici cronometristi, è stato interpretato dal suddetto pilota Ricchiari come assenso alla partenza. È per questo motivo, pertanto, che il Ricchiari veniva richiamato dagli Ufficiali e invitato a ripeterla, poiché non era stato rilevato correttamente il tempo di ingresso. Del resto, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto l'apposito parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed aver svolto tutti gli accertamenti del caso, ha evidenziato che: "(...) ***ritiene corretto l'operato della Direzione di Gara perché, dai rapporti ricevuti, si evince che la prima falsa partenza del pilota Ricchiari è avvenuta per una cattiva interpretazione del segnale di via che era stato dato al Cronometrista, dopo lo***

spostamento di una fotocellula, e non al pilota; non essendo stato rilevato il tempo di ingresso, il pilota Ricchiari ha dovuto forzatamente ripetere la partenza”, ritenendo, quindi, corretto il comportamento degli Ufficiali federali e, di conseguenza, *“il reclamo privo di fondamento”*.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso presentato da **GIAMMONA Salvatore**.

DISPONE ai sensi dell’art. 117, comma 1, R.d.G., che la **tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I.**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Giammona Salvatore;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. re. Sicilia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.